



**C o m u n e   d i   V e r z i n o**

(Prov. di Crotone)

## ■ Regolamento

| <b>TRIBUTI</b> | <b>IMU</b><br><b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b> |
|----------------|---|
|                |   |
|                |   |
|                |   |

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Soggetto passivo
- Art. 3 – Oggetto d'imposta
- Art. 4 – Definizione di fabbricati e terreni
- Art. 5 – Determinazione della base imponibile
- Art. 6 – Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili
- Art. 7 – Soggetto attivo
- Art. 8 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 9 – Quota riservata allo Stato

## TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 10 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 11 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 12 – Abitazione principale e pertinenze
- Art. 13 – Aliquota ridotta
- Art. 14 – Esenzioni ed agevolazioni

## TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 15 – Denunce
- Art. 16 – Versamenti
- Art. 17 – Compensazioni
- Art. 18 – Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 19 – Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso
- Art. 20 – Attività di controllo
- Art. 21 – Rimborsi
- Art. 22 – Contenzioso
- Art. 23 – Riscossione coattiva
- Art. 24 – Arrotondamenti

## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 – Norme di rinvio
- Art. 26 – Entrata in vigore

## ALLEGATI

- TABELLA I - Calcolo della base imponibile: i MOLTIPLICATORI
- TABELLA II - Coefficienti per il calcolo della base imponibile dei fabbricati del gruppo "D".

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del Regolamento

1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di VERZINO , nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante “*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”.

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

### Art. 2

#### Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria sperimentale è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

### Art. 3

#### Oggetto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta municipale propria sperimentale è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

### Art. 4

#### Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di VERZINO, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti,

2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione ..

- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C.. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

## **Art. 5**

### **Determinazione della base imponibile**

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si ottiene quale prodotto fra rendita catastale rivalutata nella misura del 5% ed il moltiplicatore stabilito all'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011, riportato nella tabella 1, allegata al presente regolamento.
3. Per i fabbricati del gruppo "D" non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale<sup>1</sup>.
4. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata applicando il moltiplicatore stabilito all'art. 13, comma 5, del D.L. 201/2011, riportato nella tabella 1 del presente regolamento, alla rendita dominicale rivalutata nella misura del 25%.
5. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

## **Art. 6**

### **Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili**

1. Stante che la base imponibile dell'area fabbricabile è determinata ai sensi del comma 5 del precedente articolo 5, il valore venale è quello risultante da atto pubblico o perizia giurata<sup>2</sup> e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno<sup>3</sup>.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili<sup>4</sup>.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata<sup>5</sup>, un valore superiore a quello deliberato. Nel

---

<sup>1</sup> A tal fine si veda la tabella 2, allegata al presente regolamento, che riporta i coefficienti da utilizzare per l'anno d'imposta 2012.

<sup>2</sup> Verificare l'opportunità di mantenere anche l'ipotesi di qualsiasi perizia giurata o, eventualmente, riferirla alle ipotesi in cui è utilizzata per la rivalutazione del terreno, funzionale all'applicazione di norme fiscali agevolative con tassazione della plusvalenza mediante imposta sostitutiva.

<sup>3</sup> Verificare l'opportunità di mantenere la seconda parte del comma, considerata l'abrogazione dell'art. 59, dove al comma 1, lett. g) era consentito ai Comuni di "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso". Si rammenta che resta comunque confermata la potestà regolamentare disciplinata dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97, nell'esercizio della quale si ritiene che l'ente comunale possa fissare dei valori di riferimento che, tuttavia, non saranno vincolanti per le parti, ma che rappresenteranno una facilitazione di applicazione del tributo..

<sup>4</sup> Questa previsione è facoltativa, pertanto occorre valutare l'opportunità di fissare dei valori di riferimento anche in considerazione che il D.L. 16/2012, ha previsto l'abrogazione dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97. Si veda la nota precedente.

<sup>5</sup> Vedi nota sopra.

caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune<sup>6</sup>, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L.223/2006.

5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.

6. Non costituisce area fabbricabile il lotto di superficie fino a mq. 500 salvo il caso in cui sul medesimo sia stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia<sup>7</sup>.

7. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.

8. In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno di imposta e/o per quelli precedenti, a fini comunque fiscali, il valore dell'area in misura superiore almeno del 20% rispetto a quello dichiarato ai fini IMU, sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale<sup>8</sup>.

9. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo<sup>9</sup>.

10. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile IMU ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

## **Art. 7**

### **Soggetto attivo**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di VERZINO per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 504/92, compresi i terreni agricoli incolti, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.

2. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati al precedente articolo 2, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

## **Art. 8**

### **Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale<sup>10</sup> con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio.

## **Art. 9**

### **Quota riservata allo Stato**

1. Nel rispetto del disposto dell'art. 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il contribuente è tenuto

---

<sup>6</sup> A tal fine dovrebbe rilevare l'interpretazione autentica riportata dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203 all'art. 11-  
quaterdecies, comma 16.

<sup>7</sup> Previsione facoltativa, che si suggerisce per il cosiddetto "lotto minimo", identificando una superficie poco significativa, che non consente normalmente interventi edilizi.

<sup>8</sup> Previsione della quale si consiglia l'utilità, determinando la soglia di divario indicativamente nell'ordine del 20, 30% circa.

<sup>9</sup> Eliminare questo comma qualora non vengano approvati i valori venali di riferimento.

<sup>10</sup> Vedi art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), salvo diverso specifico intervento del legislatore.

a versare allo Stato una quota nella misura del 50% dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base pari allo 0,76% della base imponibile degli immobili soggetti all'imposta municipale propria.

2. Sono esclusi dall'obbligo indicato al precedente comma 1, gli importi dovuti in relazione ai seguenti immobili:

- i fabbricati adibiti ad abitazioni principale e alle pertinenze così come identificate al successivo articolo 12;
- fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari<sup>11</sup>;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati<sup>12</sup>;
- unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali dal presente regolamento<sup>13</sup>;
- immobili posseduti dai comuni nel loro territorio<sup>14</sup>;
- casa coniugale assegnata all'ex coniuge<sup>15</sup>.

3. La quota riservata allo Stato, di cui al precedente comma 1, deve essere versata contestualmente all'imposta municipale propria dovuta al Comune.

4. Le detrazioni previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato, di cui al precedente comma 1.

---

<sup>11</sup> Si veda l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011.

<sup>12</sup> Si veda l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, così come modificato con D.L. 16/2012, "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata."

<sup>14</sup> Si veda l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011.

<sup>15</sup> Si veda l'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16 del 2012.

## **TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Art. 10**

#### **Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili<sup>16</sup>**

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

### **Art. 11<sup>17</sup>**

#### **Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili**

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 7, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate:  
immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale<sup>18</sup> e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.  
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
  - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
  - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal comma precedente.
7. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia tecnica ma, in quest'ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto della stessa.
8. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

---

<sup>16</sup> Questa fattispecie è stata introdotta dal D.L. 16/2012, in sede di conversione.

<sup>17</sup> Questa disposizione è facoltativa ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, così come modificato dal D.L. 16/2012.

<sup>18</sup> Specificare altra eventuale denominazione dello strumento urbanistico adottato presso l'ente.

## Art. 12

### Abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:
  - a) fabbricato ove è stabilita la residenza e contestualmente la dimora del proprietario o del soggetto proprietario od in possesso del diritto di usufrutto sul fabbricato;
  - b) abitazione del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ai fini IMU viene assegnata a titolo di diritto di abitazione<sup>19</sup>;
  - c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata<sup>20</sup>;
  - d) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata<sup>21</sup>;
  - e) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati.
3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste le seguenti agevolazioni:
  - **aliquota specifica per abitazione principale**, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
  - **detrazione d'imposta**, nella misura stabilita dalla normativa di riferimento<sup>22</sup>, applicabile all'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
4. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
5. L'aliquota prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
6. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

## Art. 13<sup>23</sup>

### Aliquota ridotta<sup>24</sup>

1. Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le

---

<sup>19</sup> Disposizione introdotta in sede di conversione dall'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 16/2012

<sup>20</sup> Facoltà prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art.4, del D.L. 16/2012.

<sup>21</sup> Facoltà prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art.4, del D.L. 16/2012.

<sup>22</sup> La detrazione prevista per le abitazioni principali è pari ad euro 200,00, aumentata di euro 50,00 per gli anni 2012 e 2013 per figli con età inferiore a ventisei anni, dimoranti e residenti nello stesso fabbricato. L'importo della detrazione di euro 200,00 può essere aumentata dal Comune. Tuttavia in caso di incremento della stessa fino a concorrenza dell'imposta, il Comune non potrà elevare l'aliquota per le abitazioni tenute a disposizione, prevista nella misura ordinaria dello 0,76%.

<sup>23</sup> L'art. 13, comma 9 del D.L. 201/2011, prevede la possibilità di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,40 per cento per i casi di cui ai punti a), b) e c), mentre la riduzione può arrivare fino allo 0,38 per cento per gli immobili di cui al punto d).

<sup>24</sup> Per le casistiche proposte, comunque non esaustive, può essere omessa l'indicazione dell'aliquota applicata, riservandosi di riportarla nella specifica delibera di approvazione delle aliquote.

seguenti casistiche<sup>25</sup>:

- a. per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES);
  - b. per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione d'immobili;
  - c. per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti, l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori<sup>26</sup>;
  - d. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari<sup>27</sup>;
  - e. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati. i<sup>28</sup>.
2. Per le unità immobiliare di cui ai punti d) ed e) si applica la detrazione prevista dalla normativa nazionale e non trova applicazione l'obbligo di versamento della quota a favore dello Stato.

### **Art. 14<sup>29</sup>** **Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono applicabili all'imposta municipale propria sperimentale le esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30-11-1992, n. 504, ad esclusione della fattispecie indicata alla lett. g), per il periodo dell'anno in cui si verificano le specifiche condizioni.

2. Nel Comune di Verzino, essendo incluso nell'apposito elenco che individua i Comuni montani e parzialmente montani, sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con Legge 133/94., nonché i terreni agricoli delimitati ai sensi dell'art.15 della legge 27/12/1977 n.984. In merito a tali terreni, l'art.4, comma 5-bis del D.L. n.16 del 2012, stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione in esame sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni. Pertanto, fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione in questione si rende applicabile per i terreni

---

<sup>25</sup> In questo articolo è possibile inserire anche altre previsioni a seconda delle esigenze dell'ente, come gli immobili locali. Su questa ultima casistica è opportuno limitare l'agevolazione ad alcune fattispecie di locazioni, diversamente la riduzione sarebbe applicabile a tutti gli immobili, purché locati.

<sup>26</sup> Facoltà prevista dall'art. 1, c. 5, della L. 27-12-1997, n. 449.

<sup>27</sup> Facoltà prevista dall'art. 13 del D.L. 201/2011; si sottolinea che il comma 9, del predetto articolo, consente di ridurre l'aliquota fino allo 0,40% nel caso di immobili posseduti da soggetti IRES, tra i quali rientrano anche detti soggetti.

<sup>28</sup> Facoltà prevista dall'art. 13 del D.L. 201/2011; si sottolinea che il comma 9, del predetto articolo, consente di ridurre l'aliquota fino allo 0,40% nel caso di immobili posseduti da soggetti IRES, tra i quali rientrano anche detti soggetti.

<sup>29</sup> Le norme in materia di esenzioni ai fini IMU, sono in parte riprese dalle disposizioni relative all'I.C.I. (art. 7 D.Lgs. 504/92) ed in parte sono contenute nel D. Lgs. 23/2011, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", dove, all'art. 9, comma 8, avente ad oggetto l'esenzione sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali, così come modificato dall'art. 4, del D.L. 16/2012, dispone: "*Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni". E' il caso di segnalare quanto indicato all'art. 4, comma 5-bis, del D.L. 16/2012 che stabilisce: "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni".*

contenuti nell'elenco allegato alla circolare n.9 del 14/06/1993, concernente "I.C.I. " D.lgs. n.504 30/12/1992 art.7 lett.h).

3. Sono altresì esenti gli immobili posseduti dallo stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, per il periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

### TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI<sup>30</sup>

#### Art. 15 Denunce

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
5. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
6. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.
7. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta<sup>31</sup>.

#### Art. 16 Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di VERZINO, corrispondente a L802.
2. Dal 1° dicembre 2012 i versamenti potranno essere eseguiti anche tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
3. Il versamento dell'imposta municipale propria relativa all'anno d'imposta 2012, deve essere effettuato secondo le disposizioni dettate dall'articolo 13<sup>32</sup>, del D.L. 201/2011.

---

<sup>30</sup> Per le disposizioni riportate nel presente capo, occorre apposito coordinamento con eventuali altri regolamenti comunali collegati, quali quello per la gestione generale delle entrate o per l'applicazione dell'accertamento con adesione.

<sup>31</sup> Gli ultimi due commi sono facoltativi.

<sup>32</sup> L'art. 13, comma 12-bis, recita: "Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata." Lo stesso articolo 13, al comma 8, prevede che il versamento relativo alla prima rata dei

4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo<sup>33</sup>.

5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

### **Art. 17** **Compensazioni**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta<sup>34</sup>;

*(oppure)* purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso<sup>35</sup>;

*(oppure)* per i casi di contitolarità all'interno del nucleo familiare<sup>36</sup>.

### **Art. 18** **Differimento dei termini per i versamenti**<sup>37</sup>

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo solamente in favore del Comune, quando si verificano:

a) gravi calamità naturali;

b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

### **Art. 19** **Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso**

-1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente<sup>38</sup>.

### **Art. 20** **Attività di controllo**

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla

---

fabbricati rurali ad uso strumentale e dei terreni agricoli, sia calcolata nella misura del 30 % di quanto dovuto in base all'applicazione dell'aliquota base (0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e 0,76% per i terreni agricoli). Per i fabbricati rurali da accatastare entro il 30 novembre 2012, l'intero versamento dovrà essere eseguito in sede di saldo. Si rammenta altresì che la disposizione appena richiamata consente ai Comuni di approvare le proprie aliquote entro il 30 settembre 2012.

<sup>33</sup> Verificare la compatibilità con l'eventuale regolamento generale delle entrate comunali. Si veda anche l'art. 1, comma 168 della L. 296/2006. Occorre tuttavia tenere presente la nuova previsione normativa dettata dall'art. 3, comma 10 e comma 11, del D.L. 16/2012 che dispongono: "10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. 11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo".

<sup>34</sup> La disposizione è facoltativa ed è disciplinata dall'art. 1, comma 167 della Legge 296/2006. E' comunque opportuno prevedere apposita comunicazione da parte dei soggetti interessati alla compensazione, al fine di evitare una richiesta di rimborso da parte di cui ha eseguito il versamento per conto dei contitolari.

<sup>35</sup> Facoltativo. Vedi nota precedente.

<sup>36</sup> Facoltativo. Vedi nota precedente.

<sup>37</sup> Valutare l'opportunità di prevedere questo articolo, assolutamente facoltativo, in considerazione del fatto che il Comune può disporre solo in ordine al proprio gettito.

<sup>38</sup> Per quanto concerne l'accertamento con adesione e gli altri istituti deflativi del contenzioso, verificare la compatibilità e il coordinamento con altri eventuali regolamenti comunali.

gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

#### **Art. 21**

#### **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

3. Sulla somme da rimborsare sono calcolati gli interessi legali<sup>39</sup> su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili,

4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro<sup>40</sup> 12,00.

#### **Art. 22**

#### **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale,<sup>41</sup>.

#### **Art. 23**

#### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune di Verzino mediante l'utilizzo dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Con delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.

3. Non si procede alla riscossione coattiva per somme inferiori ad euro 12,00.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Per la misura degli interessi si veda l'art. 1, comma 165 della Legge 296/2006 che dispone: "La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento"

<sup>40</sup> Verificare la compatibilità con l'eventuale regolamento generale delle entrate comunali. Si veda anche l'art. 1, comma 168 della L. 296/2006.

<sup>41</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27-12-2006, n. 296, il tasso legale può essere aumentato fino a tre punti percentuali, comunque è possibile applicare il solo tasso legale.

<sup>42</sup> Verificare la compatibilità con l'eventuale regolamento generale delle entrate comunali. Si veda inoltre l'art. 1, comma 168 della L. 296/2006, tenendo conto che della nuova previsione normativa dettata dall'art. 3, comma 10 e comma 11, del D.L. 16/2012 che dispongono: "10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. 11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo".

**Art. 24**  
**Arrotondamenti<sup>43</sup>**

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

---

<sup>43</sup> A tal fine si veda l'art. 1, comma 166, della Legge 296/2006.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 25**  
**Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; dall'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012, così come convertito con Legge 44/2012; dalle norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

**Art. 26**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

## ALLEGATI

**TABELLA 1**  
**CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE**

MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI =  
**RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% x MOLTIPLICATORE**

| <b>CATEGORIE CATASTALI</b>  | <b>Moltiplicatore IMU</b> |
|---|---------------------------|
| Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -);                                | 160                       |
| Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)   | 80                        |
| Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)   | 140                       |
| Fabbricati di categoria C/1 (negozi)  | 55                        |
| Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)            | 160                       |
| Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)                     | 140                       |
| Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) | 60                        |
| Dal 1° gennaio 2013 il coeff. precedente(gruppo D) sarà aumentato   | 65                        |
| Banche, assicurazioni (categoria D/5)   | 80                        |

MOLTIPLICATORI PER DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI =  
**RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 25% x MOLTIPLICATORE**

| <b>TIPOLOGIA</b>                              | <b>Coefficiente I.C.I.</b> | <b>Coefficiente IMU</b> |
|---|----------------------------|-------------------------|
| <b>Terreni agricoli condotti direttamente</b> | 75                         | 110                     |
| <b>Altri terreni agricoli</b>                 | 75                         | 135                     |

**TABELLA 2**

**COEFFICIENTI DA APPLICARE PER L'ANNO 2012**  
**FABBRICATI GRUPPO "D" NON ISCRITTI IN CATASTO**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| per l'anno 2012 = 1,03;                  | per l'anno 2011 = 1,07; |
| per l'anno 2010 = 1,09;                  | per l'anno 2009 = 1,10; |
| per l'anno 2008 = 1,14;                  | per l'anno 2007 = 1,18; |
| per l'anno 2006 = 1,21;                  | per l'anno 2005 = 1,25; |
| per l'anno 2004 = 1,32;                  | per l'anno 2003 = 1,36; |
| per l'anno 2002 = 1,41;                  | per l'anno 2001 = 1,45; |
| per l'anno 2000 = 1,49                   | per l'anno 1999 = 1,52; |
| per l'anno 1998 = 1,54;                  | per l'anno 1997 = 1,58; |
| per l'anno 1996 = 1,63;                  | per l'anno 1995 = 1,68; |
| per l'anno 1994 = 1,73;                  | per l'anno 1993 = 1,76; |
| per l'anno 1992 = 1,78;                  | per l'anno 1991 = 1,81; |
| per l'anno 1990 = 1,90;                  | per l'anno 1989 = 1,99; |
| per l'anno 1988 = 2,07;                  | per l'anno 1987 = 2,25; |
| per l'anno 1986 = 2,42;                  | per l'anno 1985 = 2,59; |
| per l'anno 1984 = 2,77;                  | per l'anno 1983 = 2,94; |
| per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11 |                         |